



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

N. prot. 1326/2020

del 27/8/2020.

*Il Procuratore della Repubblica*

**Direttiva n. 2/2020.**

## **Prime indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni).**

Sommario:

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative.
2. L'oggetto della presente direttiva, la riforma delle intercettazioni.
3. Sintesi della *riforma* e delle ricadute sull'attività della polizia giudiziaria.
4. L'entrata in vigore della *riforma*.
5. I reati che consentono l'intercettazione la modifica in vigore per i procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020 (art. 266, commi 1 e 2 c.p.p.).
6. Limiti e presupposti delle intercettazioni; la disciplina relativa al captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. Sintesi.
7. La richiesta di intercettazioni avanzata al pubblico ministero e l'avvio delle intercettazioni (disciplina invariata rispetto a quella previgente).
8. L'esecuzione delle operazioni: la fase esecutiva, fino al conferimento delle intercettazioni alla Procura (art. 268 c.p.p., commi da 1 a 5, c.p.p.).
  - 8.1. Sintesi della disciplina.
  - 8.2. Il verbale delle comunicazioni intercettate e del loro contenuto sommario (art. 268, commi 1 e 2, art. 89, comma 1, disp. att. c.p.p.); gli atti delle intercettazioni (disciplina invariata rispetto a quella previgente).
  - 8.3. La selezione preventiva delle intercettazioni (art. 268, comma 2-bis, c.p.p.). Le intercettazioni inutilizzabili.
    - 8.3.1. Il contenuto delle intercettazioni trascrivibili. Il ruolo del pubblico ministero.
    - 8.3.2. Il riferimento alle "espressioni" lesive della reputazione e riservatezza. La rilevanza per le indagini. Le intercettazioni comunque inutilizzabili. Gli adempimenti esecutivi.
  - 8.4. Le operazioni di intercettazioni e gli impianti utilizzati (art. 268, commi 3 e 3-bis, c.p.p.) (disciplina invariata rispetto a quella previgente).
  - 8.5. La trasmissione immediata di verbali e registrazioni, il loro deposito nell'archivio riservato art. 268, comma 4, c.p.p., art. 89, commi 3, 4 e 5, disp. att. c.p.p.).
9. L'individuazione delle intercettazioni utilizzate nel procedimento (art. 268, commi da 4 a 8; artt. 291 e 293 c.p.; art. 415-bis c.p.p.; art. 454 c.p.p.), fase di competenza del pubblico ministero e del giudice. Cenni.
10. La consegna delle intercettazioni e della relativa documentazione. L'Archivio (digitale) delle intercettazioni (registrazioni e documentazione) (art. 269 c.p.p., 89 e 89-bis disp. att. c.p.p.).
  - 10.1. L'unicità dell'archivio, le due partizioni (registrazioni, documentazione).
  - 10.2. La fase conclusiva delle intercettazioni.
11. Efficacia e rinvio.
12. Comunicazioni.



### 1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative.

La Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, emana direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

Queste alcune ragioni che consentono di comprendere utilità e finalità delle direttive emanate dalla Procura della Repubblica in virtù del rapporto funzionale cui sono legati gli appartenenti alla polizia giudiziaria:

- a) rientrano in una modalità organizzativa dell'Ufficio di Procura che consente un più funzionale controllo di legalità per la repressione dei reati commessi nel circondario che compete alla Procura della Repubblica (e alla polizia giudiziaria);
- b) sono predisposte in un'ottica di effettività dell'azione della Procura e della polizia giudiziaria, con l'obiettivo di dare piena concretezza al citato controllo di legalità, anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
- c) sono adottate in un numero limitato di casi, da un lato per evitare eccessive rigidità, dall'altro per consentirne una puntuale applicazione;
- d) sono predisposte con la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio e, ove relative a profili di carattere amministrativo, anche del personale della Procura al fine di tenere conto dei diversi aspetti della materia da disciplinare e delle concrete ricadute sull'azione della Procura e, dunque, dell'uniforme esercizio dell'azione penale;
- e) sono precedute, ove ritenuto necessario e opportuno, da contatti e/o riunioni con i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario al fine di affrontare preventivamente le problematiche che si riversano su tali Comandi e di raggiungere un punto di equilibrio tra le diverse esigenze;
- f) sono seguite, se opportuno e necessario, da riunioni per agevolare il personale di polizia giudiziaria nella successiva attuazione;
- g) sono oggetto di continua verifica dopo la loro adozione, anche attraverso i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria che possono richiedere opportuni chiarimenti e integrazioni;
- h) devono ritenersi strettamente vincolanti proprio per consentire il raggiungimento delle finalità per cui sono adottate, con la conseguenza che eventuali non puntuali applicazioni di rilievo devono essere segnalate ai Comandi di polizia giudiziaria, in primo luogo per le vie brevi e, solo se necessario, per iscritto nell'ambito di un rapporto, non solo di dipendenza della polizia giudiziaria, ma soprattutto di leale collaborazione derivante dalle comuni finalità istituzionali;
- i) sono adottate in una prospettiva generale e coordinata e, a tale fine, sono numerate per anno, anche per consentire gli opportuni riferimenti e richiami con precedenti. Di conseguenza restano in vigore le direttive emanate nel passato se non espressamente modificate o integrate.

**Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica<sup>1</sup> e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di scaricare sempre il testo vigente.**

---

<sup>1</sup>Sito [www.procura.tivoli.giustizia.it](http://www.procura.tivoli.giustizia.it) ("Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive\\_pg.aspx](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx).



La Procura adotta anche **circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche**, egualmente reperibili sul sito web della Procura<sup>2</sup>.

## 2. L'oggetto della presente direttiva, la riforma delle intercettazioni.

La presente direttiva intende fornire prime indicazioni per l'applicazione, da parte della polizia giudiziaria, della nuova disciplina delle *intercettazioni di conversazioni o comunicazioni* (indicata oltre come *riforma delle intercettazioni*), prevista dagli artt. da 266 a 271 c.p.p., dagli artt. 89 e 89-bis disp. att. c.p.p. e da numerosi provvedimenti attuativi, entrata in vigore (all'esito dei plurimi interventi che si sono succeduti a partire dalla l. n. 103/2017) col d.l. n. 28/2020, conv. dalla l. n. 70/2020.

La particolarità della materia e i continui interventi normativi hanno indotto questa Procura ad attendere, per l'adozione di linee guida e della disciplina organizzativa:

- la definitività del quadro giuridico di riferimento, ormai stabilizzato;
- la verifica della funzionalità sotto il profilo tecnico delle nuove modalità di conferimento, fruizione e ascolto delle intercettazioni.

Nella difficoltà di procedere compiutamente in presenza di una importante riforma, si è ritenuto opportuno adottare, sia pure nell'imminenza dell'efficacia delle nuove disposizioni, nella stessa data tre documenti:

- 1) **linee guida** per l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (*riforma delle intercettazioni*) che compendiano le modalità con cui la Procura della Repubblica di Tivoli interpreta e applica le nuove disposizioni. Sono inserite nel sito web della Procura (al pari di quelle già emanate)<sup>3</sup>. **Le linee guida sono allegate alla presente direttiva per comodità di consultazione;**
- 2) un **ordine di servizio** diretto al personale amministrativo e della polizia giudiziaria della Procura contenente disposizioni sulle modalità attuative della riforma<sup>4</sup>;
- 3) **la presente direttiva alla polizia giudiziaria che contiene le indicazioni operative di competenza per l'applicazione della nuova normativa. Si tratta di direttive anche di carattere generale che saranno dettagliate, di volta in volta, per le vie brevi anche sulla base delle concrete difficoltà operative riscontrate.**

Si procederà a offrire alcuni riferimenti alla nuova disciplina (rinviando per l'eventuale approfondimento alle Linee guida) precisando in questa direttiva le attività di competenza della polizia giudiziaria.

## 3. Sintesi della riforma e delle ricadute sull'attività della polizia giudiziaria.

In estrema sintesi la riforma è intervenuta:

---

<sup>2</sup>Sito [www.procura.tivoli.giustizia.it](http://www.procura.tivoli.giustizia.it) ("Documenti", "Circolari d'interesse della polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id\\_gruppo=414](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414)

<sup>3</sup> Le linee guida adottate da questa Procura dal giugno 2016 sono consultabili sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id\\_gruppo=409](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409).

<sup>4</sup> Documenti riportati nell'apposita sezione del sito web della Procura, <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx>



- con limitatissime disposizioni in vigore dal 28 gennaio 2018: delitto *ex art.* 617-*bis* c.p. e intercettazioni dei gravi delitti contro la pubblica amministrazione;
- con l'intero assetto normativo innovativamente delineato in vigore con riferimento ai procedimenti penali iscritti dal 1° settembre 2020.

All'originaria scelta, contenuta nella l. n. 103/2017 e nel d.lgs. n. 216/2017, di una radicale riforma diretta a limitare le intercettazioni che potevano confluire nel procedimento (attraverso un articolato e complesso *iter*, di non agevole applicazione) è seguito **un consistente ridimensionamento delle modifiche apportate alla disciplina previgente, cogliendo principalmente l'occasione:**

- per disciplinare questioni di fatto e interpretazioni che impegnavano l'autorità giudiziaria, quali l'uso del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso;
- per rendere *chiara* la modalità di acquisizione al procedimento prima, e al processo poi, delle intercettazioni *rilevanti e utilizzabili* attraverso un opportuno contraddittorio, aggiornando la disciplina della cd udienza stralcio già prevista dal codice di rito ma poco attuata;
- per *modernizzare* il sistema con cui l'esito delle intercettazioni confluisce nell'archivio delle intercettazioni tenuto dal Procuratore della Repubblica, attraverso un articolato procedimento tecnico disciplinato da norme attuative.

**Si evidenzieranno oltre le modifiche che hanno ricadute sull'attività della polizia, che si possono così sintetizzare:**

- a) l'utilizzo dei nuovi software relativi alle intercettazioni e alle trascrizione sommaria delle intercettazioni;
- b) una più penetrante attività di selezione delle intercettazioni da trascrivere, secondo le indicazioni del pubblico ministero;
- c) la consegna della documentazione cartacea relativa alle intercettazioni (richiesta, richiesta proroga, verbali, annotazioni) sempre anche in formato PDF secondo le indicazioni concordate col personale della segreteria del pubblico ministero;
- d) una particolare modalità di consegna delle intercettazioni (file registrati e trascrizioni sommarie presenti sulla stessa *piattaforma*).

#### **4. L'entrata in vigore della riforma.**

Il d.l. n. 28/2020, conv. dalla l. n. 70/2020 ha previsto che le modifiche in materia di intercettazione alle disposizioni del codice di rito e alle relative disposizioni di attuazione **si applichino ai procedimenti penali iscritti a partire dal 1° settembre 2020, da intendersi come procedimenti iscritti da tale data nel registro della notizia di reato previsto dall'art. 335 c.p.p.: registri mod. 21 (indagati noti) e mod. 44 (indagati allo stato ignoti).**

**Per i procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020** continua a operare la previgente disciplina, quindi si proseguirà con le modalità fino a oggi adottate.

Il pubblico ministero segnalerà, comunque, l'applicabilità della nuova disciplina (come dettagliata al par. 5.2.2 delle Linee guida).



Per le ordinanze applicative di misura cautelare emesse nei procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020 è consentita la pubblicazione, pur se si conferma in linea generale il divieto di carattere per la polizia giudiziaria di procedere alla diffusione dell'ordinanza.

## 5. I reati che consentono l'intercettazione la modifica in vigore per i procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020 (art. 266, commi 1 e 2 c.p.p.).

L'unica modifica in vigore per i procedimenti iscritti dal 1° settembre in ordine ai reati che consentono l'intercettazione, elencati dall'art. 266, comma 1, c.p.p., riguarda i **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso (nuova lett. f-quinquies).**

Si tratta, in sostanza, dai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, c.p. che, nonostante l'aumento ivi previsto della pena (da 1/3 alla metà), prevedono una pena non superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4 (e, perciò, non rientrano tra quelli previsti in linea generale dall'art. 266, comma 1, lett. a), c.p.p.).

## 6. Limiti e presupposti delle intercettazioni; I disciplina relativa al captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. Sintesi.

Per l'esame delle nuove disposizioni sui presupposti e limiti delle intercettazioni si rinvia ai par. 5 e 6 delle Linee guida, ove emerge che la concreta applicazione della  *riforma delle intercettazioni*  non è agevole.

A solo titolo riassuntivo si espone la disciplina applicabile per i procedimenti penali iscritti dal 1° settembre 2020 (per la disciplina transitoria si rinvia a quanto esposto ai par. 5 e 6).

### A) *Delitti cd ordinari, tutti i delitti indicati nell'art. 266, comma 1, c.p.p. ad eccezione di quelli sub B) e C).*

a) per l'**ordinaria intercettazione**, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- *gravi indizi di reato,*
- *e l'intercettazione deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini;*
- inoltre, nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. (abitazione o altro luogo di privata dimora, o appartenenze di essi) occorre che vi sia *“fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa”;*
- si applica la disciplina ordinaria sulla durata delle intercettazioni (quindici giorni) e sulle proroghe (quindici giorni);
- è consentito il decreto di urgenza del pubblico ministero;

b) per l'intercettazione **con captatore informatico su dispositivo portatile**, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- occorre indicare le *“ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini?”* e *“i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono”;*



- sussistono i limiti previsti ordinariamente, perciò nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p., perciò l'intercettazione “è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività' criminosa”;
- non è consentito il decreto di urgenza del pubblico ministero;

**B) Delitti elencati nell'art. 53, commi 3-bis, c.p.p. (criminalità organizzata di tipo mafioso) e 3-quater c.p.p. (criminalità organizzata terroristica)**

a) per l'**ordinaria intercettazione**, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- sussistano sufficienti indizi di reato
- e l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- inoltre, nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. è sempre possibile;
- si applica la disciplina di cui all'art. 13 d.l. 152/1992 sulla durata delle intercettazioni (quaranta giorni; possibilità di disporre la proroga da parte del pubblico ministero) e sulle proroghe (venti giorni);

b) per l'intercettazione **con captatore informatico su dispositivo portatile**, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- occorre indicare le “ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini”;
- nessun limite (come per l'ordinaria intercettazione) nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p.;
- si applica la disciplina di cui all'art. 13 d.l. 152/1992 sulla durata delle intercettazioni (quaranta giorni; possibilità di disporre la proroga da parte del pubblico ministero) e sulle proroghe (venti giorni);
- è consentito il decreto di urgenza da parte del pubblico ministero che deve indicare anche “le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice”;

**C) Delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata ai sensi dell'art. 4 c.p.p. (artt. da 314 a 335 c.p.).**

a) per l'**ordinaria intercettazione**, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- sussistano sufficienti indizi di reato
- e l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- si applica la disciplina di cui all'art. 13 d.l. 152/1992 sulla durata delle intercettazioni (quaranta giorni; possibilità di disporre la proroga da parte del pubblico ministero) e sulle proroghe (venti giorni);
- inoltre, nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. è sempre possibile;

b) per l'intercettazione **con captatore informatico su dispositivo portatile**, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- occorre indicare le “ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini”;
- nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. occorre la “previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo”;



- si applica la disciplina di cui all'art. 13 d.l. 152/1992 sulla durata delle intercettazioni (quaranta giorni; possibilità di disporre la proroga da parte del pubblico ministero) e sulle proroghe (venti giorni);
- è consentito il decreto di urgenza da parte del pubblico ministero che deve indicare anche *“le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice.”*;

**D) Delitti di criminalità organizzata relativi ad associazioni (art. 416 c.p. e leggi speciali) diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.**

a) per l'**ordinaria intercettazione**, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- *sussistano sufficienti indizi di reato*
- *e l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini;*
- si applica la disciplina di cui all'art. 13 d.l. 152/1992 sulla durata delle intercettazioni (venti giorni; possibilità di disporre la proroga da parte del pubblico ministero) e sulle proroghe (quindici giorni);
- inoltre, nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. è sempre possibile;

b) per l'intercettazione **con captatore informatico su dispositivo portatile**, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- occorre indicare le *“ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini”* e *“i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono”*;
- sussistono i limiti previsti per i reati cd ordinari nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p., per cui *“è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che in si stia svolgendo l'attività criminosa”*;
- non è consentito il decreto di urgenza del pubblico ministero.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 89, comma 2, disp. att. c.p.p., **per le intercettazioni tramite captatore informatico, devono essere utilizzati soltanto programmi conformi a requisiti tecnici fissati con un decreto ministeriale, puntualmente emanato<sup>5</sup>.**

**7. La richiesta di intercettazioni avanzata al pubblico ministero e l'avvio delle intercettazioni (disciplina invariata rispetto a quella previgente).**

Il procedimento relativo alle richieste di intercettazioni da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero **non è stato modificato.**

Pertanto, la polizia giudiziaria continuerà a operare come in precedenza, **avanzando la richiesta** o nella comunicazione della notizia di reato o nel corso delle indagini preliminari, in questo caso come di consueto in stretto contatto col magistrato e seguendo le sue direttive.

**La richiesta e tutti i relativi atti dovranno essere necessariamente consegnati anche in formato PDF, con le modalità concordate col personale della segreteria del pubblico ministero.**

Pervenuta la richiesta di intercettazione dalla polizia giudiziaria, la richiesta di autorizzazione predisposta dal pubblico ministero assegnatario del procedimento (o il decreto urgente emesso) segue l'attuale iter.

<sup>5</sup> D.m. 20 aprile 2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale 31 maggio 2018, n. 10.



La richiesta e/o il decreto urgente (erano) e saranno annotati nel **Registro (riservato) delle intercettazioni** (mod. 37). **Si continuerà ad attribuire un numero R.I.T. per ogni numero o apparato intercettato (cd bersaglio).**

**Anche la fase dei primi adempimenti per l'avvio delle registrazioni non è modificata, pertanto si procederà con le consuete modalità** (ritiro dei provvedimenti per attivare le intercettazioni, ecc.).

Gli operatori privati incaricati sono in possesso dei nuovi software.

## **8. L'esecuzione delle operazioni: la fase esecutiva, fino al conferimento delle intercettazioni alla Procura (art. 268 c.p.p., commi da 1 a 5, c.p.p.).**

### **8.1. Sintesi della disciplina.**

La mera lettura del nuovo testo dell'art. 268 c.p.p. evidenzia che la disciplina prevista dalla *riforma delle intercettazioni* è stata semplificata rispetto al disegno originario contenuto nella l. n. 103/2017 e nel d.lgs. n. 216/2017. Per quanto di interesse diretto della polizia giudiziaria (per il dettaglio cfr. par. 8 delle Linee guida):

- viene prevista una più attenta modalità di selezione delle intercettazione trascritte dalla polizia giudiziaria;
- viene data concretezza all'udienza *stralcio* già prevista in precedenza ma in concreto non attuata.

In estrema sintesi, questo l'iter individuato dall'art. 268 c.p.p. nell'esecuzione delle operazioni di intercettazione, **con evidenziazione in grassetto delle modifiche:**

- a) le comunicazioni intercettate continuano a essere registrate con redazione di verbale in cui è trascritto sommariamente il contenuto (commi 1 e 2, non modificati);
- b) la polizia giudiziaria trascrive sommariamente le intercettazioni **escludendo, sotto la vigilanza e le indicazioni del pubblico ministero, quelle con espressioni lesive della reputazione delle persone o con dati sensibili;**
- c) le modalità di esecuzione delle operazioni (utilizzo di impianti e intercettazioni telematiche), rimangono invariate **salvo precisazioni relative all'utilizzo del captatore informatico;**
- d) i verbali delle intercettazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione, il quale li deposita entro 5 giorni – unitamente ai decreti di autorizzazione – (non più presso la segreteria ma) **nell'archivio riservato di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p. (comma 4);**
- e) se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice può disporre il differimento non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 5 non modificato). Qualora il deposito avvenga unitamente all'emissione dell'avviso *ex art 415-bis* si attiva un apposito procedimento di selezione delle intercettazioni utilizzabili;
- f) effettuato il deposito (nei 5 giorni, *ex* comma 4, ovvero nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 5), il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dallo stesso, che può essere prorogato dal giudice (comma 6, primo periodo, non modificato);





- g) scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, si avvia la fase destinata alla selezione del materiale probatorio, eventualmente mediante la partecipazione delle parti all'udienza "stralcio" cui è dato avviso ventiquattro ore prima (comma 3 terzo periodo, non modificato), **con stralcio delle intercettazioni irrilevanti (in precedenza non manifestamente irrilevanti) e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza (coerentemente col nuovo comma 2-bis) (comma 6-bis, secondo periodo, in parte modificato);**

L'art. 268 c.p.p. descrive la disciplina ordinaria per cui la selezione avviene nel corso delle indagini preliminari, pur se la normativa della riforma si articola sull'individuazione anche di altri momenti in cui procedere alla selezione delle intercettazioni utilizzabili nel procedimento (sia se sommariamente trascritte, se non trascritte ai sensi dell'art. 268, comma 2-bis c.p.p.), ritenute irrilevanti o inutilizzabili. **Si tratta** (cfr. par. 9 delle Linee guida):

- a) della disciplina specifica nel caso di emissione di ordinanza cautelare personale;
- b) della disciplina residuale, che in pratica assumerà carattere di ordinarietà qualora non sia emessa misura cautelare, nel caso di ritardato deposito al termine delle indagini preliminari, con un procedimento semplificato in relazione all'emissione dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*;
- c) della disciplina speciale nel caso di richiesta di giudizio immediato.

Naturalmente le discipline indicate potranno intersecarsi come nel caso, ad esempio, di misura cautelare emessa con prosecuzione delle intercettazioni.

## **8.2. Il verbale delle comunicazioni intercettate e del loro contenuto sommario (art. 268, commi 1 e 2, art. 89, comma 1, disp. att. c.p.p.); gli atti delle intercettazioni (disciplina invariata rispetto a quella previgente).**

Si è ricordato che non è modificata la disciplina relativa ai primi adempimenti per l'avvio delle registrazioni, pertanto si procederà con le consuete modalità (ritiro dei provvedimenti per attivare le intercettazioni, ecc.).

Inoltre, non sono stati modificati i commi 1 e 2 dell'art. 268 c.p. che prevedono la redazione da parte della polizia giudiziaria dei verbali contenenti:

- le operazioni relative alle intercettazioni (comma 1);
- la trascrizione, anche sommaria, delle intercettazioni, che assumono anche la forma di annotazioni (comma 2). **Si ricorda che la trascrizione sommaria va eseguita nell'apposita piattaforma delle intercettazioni al fine di assicurare i puntuali successivi adempimenti.**

L'art. 89 disp. att. c.p.p. prevede, al comma 1 primo periodo non modificato, il contenuto del verbale, e al nuovo secondo periodo le specifiche indicazione nel caso di utilizzo del captatore informatico su dispositivo elettronico<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Art. 89, commi 1 e 2, disp. att. c.p.p.: "1. *Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.*"



### 8.3. La selezione preventiva delle intercettazioni (art. 268, comma 2-bis, c.p.p.). Le intercettazioni inutilizzabili.

#### 8.3.1. Il contenuto delle intercettazioni trascrivibili. Il ruolo del pubblico ministero.

Nella prassi previgente, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 268 c.p.p. (non modificati) – che prevedono la redazione di un verbale contenente le comunicazioni intercettate (comma 1), con trascrizione, anche sommaria, del loro contenuto, senza indicare se vi dovesse essere una selezione preliminare – la polizia giudiziaria delegata ometteva la verbalizzazione di conversazioni palesemente irrilevante per le indagini lasciando tracce generiche (ad es. conversazioni prive di rilievo investigativo). In ogni caso vi era un controllo da parte del pubblico ministero sulla base delle valutazioni da lui operate o sollecitate dalla stessa polizia giudiziaria. Allo stesso modo si procedeva per le intercettazioni inutilizzabili.

Questa Procura, ad esempio, aveva disciplinato, in data 16 marzo, **le modalità di intervento del pubblico ministero nel caso di intercettazione di conversazioni tra difensore e indagato**, prevedendo tra l'altro espresse modalità di estrazione dal fascicolo di eventuali trascrizioni.

Il comma 2-*bis* dell'art. 268 c.p.p., introdotto dalla riforma, affida al pubblico ministero una duplice funzione:

- a) dare *indicazioni* sulle conversazioni da non trascrivere perché contenenti *espressioni lesive della reputazione delle persone* o perché riguardanti *dati personali definiti sensibili dalla legge*, salvo che si tratti di *intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini*;
- b) *vigilare* affinché tale trascrizione non avvenga.

La nuova disposizione, in sostanza, si limita a richiamare il ruolo del pubblico ministero, *dominus* delle indagini preliminare e con poteri di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria, delimitando il contenuto delle intercettazioni non trascrivibili.

La modalità di esercizio di questi poteri-doveri del pubblico ministero richiede la previa individuazione dei limiti fissati dalla norma e degli effetti derivanti dalla sua violazione.

#### 8.3.2. Il riferimento alle “espressioni” lesive della reputazione e riservatezza. La rilevanza per le indagini. Le intercettazioni comunque inutilizzabili. Gli adempimenti esecutivi.

**Non vanno trascritte le “espressioni lesive della reputazione delle persone” o relative a dati personali sensibili sempre se non rilevanti ai fini delle indagini.**

Appare evidente la complessità nell'individuazione di criteri generali da delineare con riferimento al contenuto in sé delle espressioni adoperate, pur venendo in rilievo interpretazioni giurisprudenziali anche consolidate, per la difficoltà discernere le diverse situazioni che possano verificarsi:

- per le espressioni *lesive della reputazione della persona*, può richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale relativa al reato di diffamazione;
- per i *dati personali definiti sensibili dalla legge* devono intendersi quelli prevista dall'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Articolo 9 del Regolamento Trattamento di categorie particolari di dati personali: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino  
Versione 27 agosto 2020.



Si potrà fare riferimento alla giurisprudenza relativa all'art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, delitto di trattamento illecito di dati personali è posto a tutela della riservatezza che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da ingerenze indebite.

Alla difficoltà della selezione sulla base del dato testuale relativo alle intercettazioni da omettere, se ne aggiungono numerose altre:

- a) l'inserimento dell'espressione nel contesto generale della conversazione intercettata al fine di attribuirle la connotazione di lesività della reputazione. In altre parole, la valutazione non può prescindere dal contenuto complessivo della conversazione in corso intercettata;
- b) la difficoltà di procedere alla valutazione nel corso di un'attività di intercettazione che si svolge normalmente per un lungo periodo;
- c) la fase processuale in cui la trascrizione delle conversazioni è necessariamente sommaria e, quindi, le espressioni captate vengono riportate solo riassuntivamente;
- d) la **valutazione, infine, dell'irrelevanza sotto il profilo investigativo**, come espressamente previsto dalla norma al fine di attribuire prevalenza alle completezza delle indagini nel bilanciamento con le esigenze di riservatezza.

La valutazione da parte della polizia giudiziaria **potrà essere svolta compiutamente solo al termine dell'attività di intercettazione secondo le seguenti indicazioni di carattere generale**, non potendosi giungere a formulazioni più dettagliate consentite solo nell'ambito del singolo procedimento;

a) **il pubblico ministero assegnatario del procedimento:**

- 1) potrà impartire direttive generali più dettagliate derivanti dalla piena conoscenza delle esigenze investigative e probatorie;
- 2) avrà costanti contatti con la polizia giudiziaria dando anche verbalmente opportune indicazioni;
- 3) vigilerà, in ogni caso, sul rispetto delle indicazioni normative e delle direttive impartite anche valutando se procedere direttamente all'ascolto nei casi da lui individuati o sottoposti dalla polizia giudiziaria;
- 4) potrà riservarsi le determinazioni finali all'esito dell'attività di intercettazione, con la piena conoscenza del materiale raccolto;

b) **la polizia giudiziaria in presenza di intercettazioni non trascrivibili (per quanto ora esposto o perché inutilizzabili ai sensi delle disposizioni previgenti non modificate) si limiterà a riportare i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione:**

- 1) "*conversazione non rilevante relativa a dati personali sensibili*" ovvero "*conversazione/parte di conversazione lesiva della reputazione*", nei casi dell'art. 268, comma 2-bis, c.p.p.;

---

*l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, da biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.*"

Precisa il Considerando 51: "*Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini ..*".



- 2) "*conversazione irrilevante*" qualora difetti la rilevanza per le indagini; inoltre, per le conversazioni **inutilizzabili ex art. 271 c.p.p.**;
- 3) "*conversazione ex art. 200 c.p.p.*", per le comunicazioni e conversazioni delle persone indicate dall'art. 200, comma 1, c.p.p. nei casi ivi previsti (quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depono sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati);
- 4) "*conversazione con difensore*" per le comunicazioni relative alla **difesa**;  
**Sul tema resta invariata, allo stato, la regolamentazione di carattere generale sulle intercettazioni attinenti al mandato difensivo emesse da questa Procura il 16 marzo 2017**, con specifico riferimento alla operatività della inutilizzabilità, alla delimitazione del divieto, al necessario raccordo col pubblico ministero, **con i necessari adattamenti derivanti dalla nuova disciplina** (evitare la trascrizione se non emergono fatti di reato come specificato nella direttiva<sup>8</sup>, eliminazione delle disposizioni sullo stralcio degli atti operato sulla base delle disposizioni previgenti);
- 5) "*conversazione con parlamentare*" per le comunicazioni con parlamentari.

#### **8.4. Le operazioni di intercettazioni e gli impianti utilizzati (art. 268, commi 3 e 3-bis, c.p.p.) (disciplina invariata rispetto a quella previgente).**

Non sono state modificate le modalità di esecuzione delle operazioni e l'utilizzo di impianti e intercettazioni telematiche (art. 268, comma 3-bis, primo periodo, c.p.p.). Si precisa, come già previsto dalla prassi e consentito dalle disposizioni vigenti, che per le intercettazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti) la polizia giudiziaria può nominare ausiliari *ex art. 348, comma 4, c.p.p. (comma 3-bis, secondo periodo)*.

#### **8.5. La trasmissione immediato di verbali e registrazioni, il loro deposito nell'archivio riservato art. 268, comma 4, c.p.p., art. 89, commi 3, 4 e 5, disp. att. c.p.p.).**

Si ritiene che la *trasmissione immediata* dei verbali e delle registrazioni (perciò depositati) al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.p. **debba riferirsi al momento della chiusura (complessiva) delle operazioni di intercettazione.**

**La polizia giudiziaria, allo stato e salva diversa determinazione del pubblico ministero, dovrà trasmettere al pubblico ministero, con le modalità concordate col magistrato, i verbali e le registrazioni immediatamente, al termine delle operazioni intese nel loro complesso.**

---

<sup>8</sup> Deve ritenersi che operi, ancora oggi la possibilità di procedere nei casi indicati dal par. 2.4.1 delle linee guida del 16 marzo 2020 per cui, in relazione all'ambito di operatività del divieto, si può desumere dalla giurisprudenza di legittimità il seguente principio generale: "*il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa*". Cfr. l'ampia giurisprudenza riportata nelle citate Linee guida. Naturalmente si verificheranno costantemente eventuali diversi orientamenti essendo in rilievo il diritto inviolabile di difesa garantito dalla Costituzione e dalla Cedu.



**9. L'individuazione delle intercettazioni utilizzate nel procedimento (art. 268, commi da 4 a 8; artt. 291 e 293 c.p.; art. 415-bis c.p.p.; art. 454 c.p.p.), fase di competenza del pubblico ministero e del giudice. Cenni.**

La disciplina che scaturisce dalla riforma si articola sull'individuazione di alcuni momenti per procedere alla selezione delle intercettazioni utilizzabili nel procedimento (sia se sommariamente trascritte, sia se non trascritte ai sensi dell'art. 268, comma 2-bis c.p.p.) ritenute irrilevanti o inutilizzabili:

- a) una disciplina ordinaria per cui la selezione avviene nel corso delle indagini preliminari;
- b) una disciplina specifica nel caso di emissione di ordinanza cautelare personale. Qualora le indagini proseguano successivamente o contestualmente si attiverà per le ulteriori intercettazioni la disciplina *supra* lett. a) o *sub* c);
- c) una disciplina residuale, che in pratica assumerà carattere di ordinarietà nel caso in cui non sia emessa misura cautelare, nel caso di ritardato deposito al termine delle indagini preliminari, con un procedimento semplificato a partire dall'emissione dell'avviso *ex* art. 415-bis c.p.p.;
- d) una disciplina speciale nel caso di richiesta di giudizio immediato.

Naturalmente, le discipline su indicate potranno intersecarsi come nel caso, ad esempio, di misura cautelare emessa con prosecuzione delle intercettazioni.

Nelle diverse fasi il difensore dell'indagato (e talvolta della persona offesa) potrà o ascoltare gli audio e visionare la documentazione ovvero anche ottenerne copia (cfr. par. 9 delle Linee guida).

**10. La consegna delle intercettazioni e della relativa documentazione. L'Archivio (digitale) delle intercettazioni (registrazioni e documentazione) (art. 269 c.p.p., 89 e 89-bis disp. att. c.p.p.).**

**10.1. L'unicità dell'archivio, le due partizioni (registrazioni, documentazione).**

La riforma prevede un unico archivio centralizzato, nel quale devono confluire tutte le intercettazioni disposte nell'ufficio di Procura e la relativa documentazione<sup>9</sup>.

L'*Archivio delle intercettazioni* è composto di due parti:

- a) *l'archivio digitale (o multimediale) delle intercettazioni*, contenente i file delle registrazioni e le trascrizioni sommarie delle stesse (acronimo, **ADI**) che costituisce la vera e propria novità in quanto:
  - in precedenza le registrazioni effettuate da operatori privati erano contenute nei server di costoro (custoditi presso la Procura) e poi riservati su CD conservati presso la Procura;
  - oggi, invece, effettuata l'intercettazione, i file (unitamente alle trascrizioni sommarie) sono conferiti all'archivio riservato digitale (ADI) e solo lì sono custoditi per poi eventualmente confluire nel procedimento (secondo quanto esposto al par. 9 delle Linee guida). Si prevede

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 269, comma 1, c.p.p. (come novellato), "I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito **archivio** gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni."

L'art. 89-bis disp. att. c.p.p. (inserito dalla novella), rubricato **Archivio delle intercettazioni**, ribadisce il contenuto dell'art. 269, comma 1, c.p.p.; "Nell'**archivio digitale** istituito dall'art. 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono."



il **conferimento** nell'archivio delle registrazioni come previsto dall'art. 268, comma 4, c.p.p., di tutte le attività di intercettazione (utilizzabili o inutilizzabili; rilevanti o irrilevanti), includendo i file multimediali e i dati identificativi (RIT, progressivo, etc.), nonché le trascrizioni sommarie delle intercettazioni.

- b) *l'archivio riservato (documentale)* definito *Archivio riservato TIAP* (parte dell'applicativo **TIAP-DOCUMENT@** (acronimo nei documenti della Procura, **AR-TIAP**) contenente la documentazione delle intercettazioni: *i verbali delle operazioni delle registrazioni redatti dalla polizia giudiziaria e ogni altro atto ad esse relativo.*

Questa parte del registro convive con la redazione dei documenti cartacei (denominato *Archivio riservato documentale*) che poi vengono riversati nell'archivio digitale costituito dell'*Archivio riservato TIAP*.

## 10.2. La fase conclusiva delle intercettazioni.

Terminate (in parte o in tutto) le operazioni di intercettazioni, **secondo le specifiche direttive impartite dal pubblico ministero, subentrano rilevanti novità.**

La **polizia giudiziaria**, infatti, ai sensi dell'art. 268, comma 4, c.p.p. procederà alla *trasmissione* (deposito) a mani del personale della Procura della Repubblica:

- a) della documentazione cartacea relativa alle intercettazioni (**consegnata anche in formato pdf**).
- b) delle intercettazioni (file e trascrizioni sommarie) con le nuove modalità previste.

**In concreto, si procederà nel seguente modo:**

- a) il personale del pubblico ministero concorderà con la polizia giudiziaria delegata il giorno della *trasmissione* (ovvero consegna e deposito):

- delle registrazioni e delle trascrizioni sommarie;
- della documentazione cartacea relativa alle intercettazioni (**anche in PDF su apposito supporto**),

trasmissione che avverrà ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria (e del personale) individuato dal comando delegato, coadiuvato da personale della società incaricata.

Naturalmente la polizia giudiziaria dovrà coordinarsi col personale della società incaricata per le esecuzioni delle intercettazioni.

- b) all'atto della trasmissione al pubblico ministero, la polizia giudiziaria (previa verifica, di sua esclusiva competenza, dell'integrità di quanto sta trasmettendo) **darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente;**
- c) i supporti contenenti il materiale da riversare nell'archivio informatico digitale, consistente nelle registrazioni e nelle trascrizioni sommarie:
  - 1) saranno consegnati al personale della Procura specificamente individuato, abilitato con profilo "**operatore**" che effettuerà i relativi *conferimenti* all'ADI verificando che siano stati correttamente inseriti nel sistema;
  - 2) il conferimento avverrà con la collaborazione del personale della società incaricata per le operazioni di intercettazione, della polizia giudiziaria delegata alle indagini e del personale



- preposto all'ufficio intercettazioni, che procederà alla vigilanza sulla correttezza tecnica dell'operazione e sulla effettiva funzionalità degli ascolti delle conversazioni conferite, procedendo mediante esame a campione delle stesse (controllo di qualità);
- 3) nella prima fase di attuazione, in considerazione dei problemi che si potranno verificare, si dispone che i supporti consegnati dalla polizia giudiziaria (CD, hard disk portatile o altro dispositivo idoneo), dopo il conferimento, siano custoditi presso l'apposito armadio blindato. Si darà atto con verbale della mancata distruzione e della custodia dei supporti. La distruzione, con redazione di apposito verbale, sarà disposta dal Procuratore appena accertata la piena affidabilità del sistema. Nel caso di supporti di valore economico, come gli hard disk, si potrà procedere – dandone atto con apposito verbale – alla formattazione che cancelli in modo irreversibile tutti i dati e alla successiva restituzione del supporto;
  - 4) effettuato il conferimento e verificata da parte del personale della Procura preposto la corretta esportazione e la funzionalità degli ascolti, il personale della società incaricata per le operazioni di intercettazione, su disposizione del pubblico ministero, procederà alla cancellazione dai propri server delle registrazioni e delle trascrizioni sommarie, rilasciando conforme attestato ed interrompendo il collegamento alla postazione di ascolto remoto;
- d) la documentazione relativa alle intercettazioni sarà consegnata al personale della segreteria del pubblico ministero, come detto, anche in formato PDF secondo le istruzioni impartite dal pubblico ministero.
- Come ricordato le trascrizioni sommarie sono trasmesse solo attraverso il conferimento delle registrazioni.

## **11. Efficacia e rinvio.**

Le disposizioni suindicate saranno immediatamente operative per tutte le operazioni di intercettazione relative ai fascicoli iscritti a partire dal 1° settembre 2020.

Per quanto non previsto dalla presente direttiva le istruzioni saranno impartite per le vie brevi, secondo le rispettive competenze:

- dal Procuratore della Repubblica, per questioni di carattere generale nelle interlocuzioni con i Comandanti dei servizi di polizia giudiziaria;
- dal pubblico ministero assegnatario del fascicolo per ogni questione interpretativa o applicativa relativa al procedimento a lui assegnato;
- dal personale della Procura della Repubblica addetto ai singoli pubblici ministeri, per questioni di carattere amministrativo o tecnico, con la costante collaborazione del personale addetto alla segreteria del procuratore della Repubblica, della Funzionaria dell'Ufficio Statistica e Innovazione e dell'ufficio TIAP, dell'Amministratore dei servizi Informatici.

**Le linee guida adottate rappresenteranno il punto di riferimento per l'interpretazione e l'applicazione della nuova normativa.**



## 12. Comunicazioni.

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
- b) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per quanto di ritenuta competenza;
- c) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per quanto di ritenuta competenza;
- d) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- e) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Tivoli e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- f) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- g) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
  - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
  - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- h) ai responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- i) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;
- j) ai Responsabili degli Uffici della Procura interessati.

Si pubblichino sul sito della Procura.





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Tivoli, 27 agosto 2020

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FM', positioned over the printed name of the prosecutor.